

Linee guida per lo svolgimento dei tirocini extracurricolari presso il Dipartimento Avvocatura regionale e attività legislativa.

ART. 1 – Finalità e termini

- 1.** Il tirocino extra curriculare è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto con il tirocinante allo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze e l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
- 2.** Il tirocino extra curriculare consiste nello svolgimento di attività di carattere amministrativo inerenti le competenze del Dipartimento Avvocatura regionale e attività legislativa, individuate, di volta in volta, in base alle specifiche esigenze del Dipartimento stesso e si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (PFI) concordato tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, che definisce gli obiettivi formativi da conseguire, nonché le modalità di attuazione.
- 3.** Sede del tirocino extracurriculare è il Dipartimento Avvocatura regionale e attività legislativa della Regione Marche, ubicato in Ancona, Piazza Cavour n. 23.
- 4.** Il tirocino ha una durata ordinaria di 6 mesi, comprese le proroghe e la durata minima non può essere inferiore a due mesi. La durata, invece, è di dodici mesi per i tirocini a favore di soggetti disciplinati all'art. 4, comma 3, della D.G.R. n. 505/2025 elevabile fino a ventiquattro mesi.
- 5.** Il tirocino prevede lo svolgimento di un'attività distribuita, di norma, su cinque giorni dal lunedì al venerdì, per 30 ore settimanali.
- 6.** E' prevista un'indennità di partecipazione mensile pari ad euro 600,00, erogabile a fronte di una partecipazione al tirocino pari o superiore al 75% delle ore mensili previste.

ART. 2 – Requisiti di partecipazione

- 1.** Possono presentare la propria candidatura coloro che:
 - a) sono cittadini italiani o di uno stato membro dell'Unione europea;
 - b) non hanno condanne penali o procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, il rapporto d'impiego con la pubblica amministrazione;
 - c) non si trovano in situazioni di potenziale o reale conflitto di interessi con la Regione Marche;
 - d) non svolgono o hanno svolto incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica amministrazione;
 - e) non svolgono o hanno svolto altri tirocini extracurricolari con la Regione Marche;
 - f) rientrano in una delle categorie elencate all'art. 4, commi 2 e 3, dell'allegato A alla D.G.R. n. 505/2025;
 - g) sono in possesso della Laurea triennale in Scienze Giuridiche, laurea specialistica/magistrale in Giurisprudenza ovvero della Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza 4 anni.

I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero devono indicare gli estremi del provvedimento con il quale detto titolo è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio italiano richiesto dal presente avviso.

- h) hanno conseguito, nel caso in cui il soggetto promotore sia l'Università, da non più di 12 mesi il titolo accademico.
- 2.** Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura.

ART. 3 – Termini e modalità per la presentazione della candidatura

Il Dipartimento Avvocatura regionale e attività legislativa pubblicherà nel sito istituzionale della Regione Marche – alla sezione “Entra-in- Regione/Avvisi-Pubblici (visibile anche in amministrazione trasparente/Bandi di concorso/Altri avvisi di selezione pubblica)” e nel proprio sito un avviso di selezione nel quale sarà indicato il numero dei posti messi a selezione, l’oggetto del tirocinio da attivare, secondo le esigenze di volta in volta manifestate dal Dipartimento, la data di scadenza di presentazione delle candidature e il nominativo del referente a cui rivolgersi. Il suddetto avviso sarà trasmesso anche ai soggetti promotori convenzionati a tal fine con la Regione Marche per darne ampia diffusione.

1. Il candidato interessato dovrà presentare la propria candidatura, unitamente al curriculum vitae in formato europeo, autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000, debitamente sottoscritto, esclusivamente in via telematica, utilizzando il modulo informatico presente nella pagina del Dipartimento

<https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Dipartimento-Avvocatura-Regionale-e-Attività-Legislativa> mediante autenticazione attraverso SPID, CIE-ID o CNS.

2. Al curriculum deve essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità.

3. Nel curriculum i candidati devono descrivere il proprio percorso formativo e professionale, avendo cura di indicare, oltre al titolo di studio, con la votazione finale, che costituisce requisito di partecipazione, gli ulteriori titoli (ad esempio master, dottorato di ricerca, ecc...), nonché tutte le esperienze ed attività svolte attinenti all’oggetto del tirocinio.

4. Non saranno accolte candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate al punto 2 del presente articolo.

5. Le candidature devono essere presentate con le modalità indicate al punto 2 del presente articolo entro le ore 24:00 del giorno che sarà indicato nell’avviso per la manifestazione di interesse di cui al punto 1.

6. È consentita la presentazione di una sola candidatura per ciascun soggetto. In caso di trasmissione di una pluralità di candidature da parte del medesimo soggetto, verrà presa in considerazione l’ultima candidatura presentata in ordine temporale.

7. Le eventuali richieste di chiarimenti e integrazioni saranno inviate dal Dipartimento Avvocatura regionale e attività legislativa all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nella domanda. Le risposte dovranno pervenire esclusivamente via mail nei termini richiesti, pena l’esclusione dalla procedura.

Il luogo e la data dello svolgimento del colloquio finalizzato alla selezione dei tirocinanti sarà pubblicato dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande e almeno 10 giorni lavorativi prima del colloquio stesso al seguente link: <https://procedimenti.regione.marche.it/cittadino/notifiche> e nella pagina <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Dipartimento-Avvocatura-Regionale-e-Attività-Legislativa>.

8. Tale pubblicazione ha valore di notifica per tutti i partecipanti.

9. I candidati si devono presentare a sostenere il colloquio senza altro preavviso o invito. La mancata presentazione al colloquio è equiparata alla rinuncia all’interesse a partecipare alla selezione.

ART. 4 – Contenuto della candidatura

1. Nella candidatura presentata nelle forme di cui all’art. 3, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, oltre alla sussistenza di tutti i requisiti di partecipazione, quanto segue:

- a) Nome e Cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) Luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale);
- c) Domicilio, se diverso dalla residenza, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico;
- d) Di essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- e) Comune di iscrizione nelle liste elettorali (o motivo della mancata iscrizione);
- f) Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, il rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
- g) Di non trovarsi in situazioni di potenziale o reale conflitto di interessi con la Regione Marche;
- h) Di non svolgere o avere svolto incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica amministrazione;
- i) Di non aver avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico di servizi con la Regione Marche, negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio;
- j) Di rientrare in una delle categorie di cui all'art. 4, commi 2 e 3, della D.G.R. 505/2025;
- k) Di essere in possesso della Laurea triennale in Scienze Giuridiche, specialistica/magistrale in Giurisprudenza ovvero della Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza 4 anni.
- l) Di non svolgere o avere svolto altri tirocini extracurricolari presso la Regione Marche;
- m) Di possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personal computer, dei programmi di scrittura, degli applicativi per le comunicazioni di posta elettronica;
- n) Di essere consapevole che lo svolgimento del tirocinio extracurriculare presso il Dipartimento Avvocatura non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, neppure occasionale, con la Regione Marche;
- o) Di essere consapevole che il tirocinio formativo extracurriculare presso il Dipartimento Avvocatura non può essere, incluse le eventuali proroghe, superiore a mesi sei;
- p) Di obbligarsi a tenere una condotta rispettosa dei doveri di dignità, probità e decoro, a comportarsi con la massima riservatezza e a osservare scrupolosamente l'obbligo del segreto professionale e d'ufficio;
- q) Di accettare che il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempimenti da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto;
- r) Di essere a conoscenza e di accettare in ogni sua parte la delibera della Giunta regionale n. 505 del 07 aprile 2025, e in particolare l'allegato A) alla medesima;
- s) Di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di autorizzare la Regione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679), alla raccolta e al trattamento degli stessi, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, consapevole che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della selezione e dell'ammissione al tirocinio extracurriculare presso l'Avvocatura;
- t) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di residenza e di domicilio eletto, sopra indicati.

2. L'Amministrazione potrà effettuare controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazione non veritiera l'interessato decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000.

ART.5 – Modalità di attribuzione dei punteggi per la selezione dei candidati, formazione e utilizzazione della graduatoria di merito.

1. Il punteggio complessivo, di massimo 35 punti, è assegnato, all'esito della valutazione, da parte di apposita Commissione che sarà costituita dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, del Curriculum Vitae, dei titoli di studio e del colloquio motivazionale, nel modo che segue:

- a) laurea specialistica/magistrale in Giurisprudenza ovvero diploma di laurea conseguito con il vecchio ordinamento universitario – 2 punti;
- b) possesso di ulteriori titoli di studio – fino a 3 punti:
 - dottorato di ricerca/diploma di specializzazione: 2 punti;
 - master di durata superiore ad 1 anno: 1 punto per ciascuno.
- c) valutazione del curriculum vitae, con particolare riferimento alle esperienze ed attività svolte attinenti all'oggetto del tirocinio del presente decreto – fino a 10 punti;
- d) colloquio motivazionale volto a evidenziare le capacità, attitudini e motivazione del candidato - fino a 20 punti.

2. Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi conseguiti in base ai criteri di cui al punto precedente.

3. La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine decrescente di punteggio, determinato sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. In caso di parità del punteggio finale, è preferito il candidato più giovane di età anagrafica.

4. Il colloquio motivazionale è tenuto da due funzionari del Dipartimento Avvocatura regionale e attività legislativa, appositamente individuati e incaricati anche di formare la graduatoria in applicazione dei criteri precedenti.

5. La graduatoria è utilizzata unicamente per attivare il numero dei tirocini indicati nell'avviso a manifestare interesse cui si partecipa.

6. Si potrà comunque attingere dalla graduatoria, sino a esaurimento della stessa, in caso di rinuncia dei soggetti selezionati ovvero nelle ipotesi di decadenza.

7. L'elenco dei partecipanti con l'indicazione del primo in graduatoria sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Avvocatura regionale e attività legislativa. Tale pubblicazione ha valore di notifica per tutti i partecipanti.

ART. 6 - Disposizioni finali e di rinvio.

1. Il Dipartimento Avvocatura regionale e attività legislativa si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso. Di tale decisione sarà data apposita comunicazione sul sito istituzionale del Dipartimento stesso e ai soggetti promotori convenzionati a tal fine con la Regione. La comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

2. Per quanto non disciplinato dalle presenti linee guida, si rinvia alla D.G.R. n. 505/2025.

3. La Regione, per motivi organizzativi o di disponibilità di bilancio, può decidere di non avviare il tirocinio, sia relativamente a una parte sia alla totalità dei posti disponibili indicati nell'avviso. Pertanto, l'eventuale utile inserimento nella graduatoria non fa sorgere in capo al candidato alcun diritto allo svolgimento del tirocinio extracurriculare presso il Dipartimento Avvocatura, né altri diritti / pretese.

4. La Regione può, altresì, interrompere lo svolgimento del tirocinio in qualsiasi momento sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi sia qualora il tirocinante non garantisca un impegno costante o si dimostri negligente.

5. Lo svolgimento del tirocinio extracurriculare non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, neppure occasionale, con la Regione Marche, non fa sorgere diritti e interessi di natura patrimoniale, fatta salva l'indennità di partecipazione prevista dall'art. 8 della D.G.R. n. 505/2025 e non può durare più di sei mesi.

ART. 7 – Trattamento dati.

1. I dati personali di cui l'amministrazione è venuta in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento sono trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679). La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili,

a cura del personale assegnato al Dipartimento preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della selezione e la formazione della graduatoria di merito.